



# COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL' ASILO NIDO COMUNALE "LA TROTTOLA"  
VIA Ugo Foscolo MONTEFALCO - ANNI EDUCATIVI – 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 –  
2020/2021. CIG 7105441865**

## CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

### Art. 1 – OGGETTO

La concessione ha per oggetto la gestione di un Nido d'infanzia rivolto a bambini/e da 3 a 36 mesi nell'immobile di proprietà comunale sito in Montefalco, via Ugo Foscolo, al piano terra della Scuola materna Quadrumani, ai sensi della L.R. 22.12.2005 n. 30 e del Regolamento Regionale 20.12.2006 n. 13.

L'Asilo è al momento autorizzato per accogliere un massimo di n. 28 bambini (con possibilità di ampliamento numerico in base ai nuovi standard stabiliti dal Regolamento regionale art. 6 comma 7, come modificato dal Regolamento regionale 22.12.2010 n. 9 per cui il rapporto minimo superficie utile netta e ricettività è fissato in metri quadrati otto virgola cinque per ogni bambina o bambino ammissibile) e si articola in tre sezioni:

- sezione lattanti (da 3 mesi e fino a 1 anno)
- sezione semidivezzi (oltre 1 anno e fino a 2 anni)
- sezione divezzi (oltre 2 anni e fino a 3 anni).

L'oggetto della concessione comprende: la gestione unitaria e complessiva del servizio educativo e socio-pedagogico, la cura e l'igiene personale del bambino, la gestione del servizio di refezione scolastica consistente nella distribuzione e assistenza ai pasti, il servizio di igiene e pulizia dei locali, servizio di lavanderia della biancheria di uso quotidiano, fornitura di materiali igienici, sanitari, ludico-didattici e di quant'altro necessario all'espletamento delle attività, la gestione delle procedure di accesso e di riscossione delle rette relative ai Servizi di cui alla concessione.

Il servizio di preparazione dei pasti viene gestito direttamente dal Comune, mediante proprio personale c/o il centro di cottura posto nella stessa struttura e piano del nido, al piano terra della Scuola materna Quadrumani, per tutto il periodo corrispondente al funzionamento della mensa scolastica per la scuola materna; per il periodo eccedente quello di funzionamento della mensa scolastica per la scuola materna il gestore dovrà provvedere alla gestione del servizio di mensa per il quale il Comune mette a disposizione il centro di cottura comunale di cui sopra, previa determinazione del costo del pasto che farà carico sugli utenti.

Il concessionario dovrà erogare i pasti secondo garanzie di qualità certificate (ISO 9001) ed in conformità al sistema di analisi di controllo HACCP avvalendosi di fornitori in grado di possedere le idonee garanzie, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Il concessionario dovrà erogare i pasti secondo il menù approvato dalla USL Umbria 2 – Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione- allegato al presente capitolato sotto la lettera "A"

Al concessionario sarà consegnato l'immobile sopra descritto per lo svolgimento del servizio con le relative parti esterne, adibite al servizio, concesso in uso gratuito per l'intera durata della concessione.

Il concessionario dovrà farsi carico di tutti gli oneri relativi alla gestione dell'immobile indicato nella relativa planimetria (Allegato B), tra i quali le utenze (nessuna esclusa), le assicurazioni, la sicurezza e la manutenzione ordinaria dell'immobile, delle attrezzature e degli arredi, i quali, al termine del contratto, dovranno essere consegnati in ottime condizioni di funzionalità.

Data

Timbro e firma legale Rappresentante per accettazione





# COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

Il Comune mantiene le funzioni di indirizzo e di controllo della gestione.

La gestione dovrà altresì avvenire nel rispetto di tutte le normative regionali e nazionali di settore vigente, pertanto i Servizi dovranno essere soggetti all'applicazione degli standard di funzionamento dettati dai nuovi indirizzi regionali in materia di prima infanzia.

## Art. 2 - STRUTTURA

L'immobile adibito al servizio, compreso il giardino ad uso esclusivo, meglio descritto nella planimetria allegata al presente capitolato sub. "B", dotato degli impianti fissi, delle attrezzature e degli arredi viene concesso, nello stato in cui si trova, in comodato d'uso, dalla data di avvio della concessione e per la durata del contratto esclusivamente per la gestione dell'attività in oggetto.

La struttura verrà consegnata al concessionario mediante apposito verbale di consegna sottoscritto dal competente responsabile del Comune e dal legale rappresentante del concessionario. Al verbale sarà allegato analitico inventario, descrittivo dello stato dell'immobile, degli impianti fissi, delle attrezzature e degli arredi e di quant'altro presente.

La struttura, le attrezzature e gli arredi saranno custoditi dalla Ditta Aggiudicataria per tutta la durata dell'appalto anche nei periodi di chiusura del servizio.

Alla scadenza saranno riconsegnati mediante redazione di apposito verbale di consegna. I locali e gli arredi dovranno essere riconsegnati al Comune di Montefalco nello stato medesimo in cui il concessionario li ha ricevuti – come risultante dal verbale di consegna che una volta sottoscritto verrà conservato agli atti - salvo il deperimento d'uso.

È a carico del Concessionario la sostituzione del materiale mancante o danneggiato consegnatogli dall'Ente Appaltante. Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale di riconsegna. Trascorso inutilmente tale termine, l'Ente Appaltante avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Tutto quanto necessario per l'espletamento del servizio e non consegnato dall'Ente Appaltante dovrà essere fornito dal Concessionario a sua cura e spese, senza alcun tipo di rimborso da parte dell'Amministrazione, previa comunicazione all'Ente Appaltante.

Il Concessionario non potrà apportare alcuna innovazione, addizione e miglioria al fabbricato senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione Comunale. Ove autorizzati, ogni onere e spesa relativa a tali eventuali interventi è a carico del concessionario.

Al termine della concessione ogni modifica, miglioria, innovazione e addizione resta acquisita al patrimonio dell'Ente concedente senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo, rimborso o altro ristoro, salvo il diritto di recupero ove ciò possa avvenire senza pregiudizio dell'immobile concesso. Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si applicano gli artt. 1803 e seguenti codice civile. Il concessionario potrà disporre dell'immobile esclusivamente per gli adempimenti relativi alla concessione, non potendo destinarli ad altri usi se non quelli collegati al servizio previsti dalla normativa in materia di nidi, previo consenso scritto dell'Amministrazione comunale.

Per l'intera durata del contratto resta a carico del Concessionario la manutenzione ordinaria dell'immobile e dell'adiacente area verde secondo i criteri della regola d'arte e della diligenza del buon padre di famiglia.

## Art. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

Data

Timbro e firma legale Rappresentante per accettazione





# COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

-----

La concessione avrà durata pari a quattro anni educativi con decorrenza dal **01/08/2017** e termine al **31/07/2021**. E' facoltà dell'Amministrazione comunale procedere alla consegna anticipata del servizio, nelle more della stipula del contratto. Le Ditte/Cooperative concorrenti accettano esplicitamente nell'offerta di gara questa possibilità e non potranno opporre riserve.

L'appalto concernerà, fin dal suo inizio, tutte le attività descritte dal presente capitolato.

E' fatto obbligo al gestore dell'appalto di rendersi disponibile all'attività preparatoria entro la settimana antecedente secondo programmazione concordata con l'Ente.

Alla naturale scadenza, senza che l'Ente Appaltante si sia avvalso delle facoltà di cui al successivo comma, il contratto si intende risolto di diritto, senza obbligo di preavviso.

Tuttavia l'Ente Appaltante si riserva la facoltà di prorogare il termine del contratto per un ulteriore anno educativo alle medesime condizioni, previa comunicazione mediante lettera raccomandata A.R. al Concessionario, almeno quindici giorni prima della scadenza dell'appalto; in ogni caso la proroga non potrà essere superiore all'anno educativo 2021/2022 e perciò fino al 31 luglio 2022.

Il concessionario è impegnato ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni tutte del contratto, giuridiche ed economiche, vigenti alla data di naturale scadenza dell'appalto, nessuna esclusa.

## Art. 4 – VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE

L'importo totale stimato della concessione, a base di gara, è quantificato per i n. 4 anni educativi in Euro **489.737,60** (quattrocentottantanovesettecentotrentasettemila/60 euro) I.V.A. inclusa se dovuta.

L'importo annuale è quantificato in € **122.434,40** (centoventiduequattrocentotrentaquattromilaeuro/40) I.V.A. inclusa se dovuta. Il corrispettivo del concessionario è costituito unicamente dalla riscossione diretta delle rette nei confronti degli utenti e dal contributo comunale. La gestione pertanto dovrà avvenire a cura e spese del Concessionario e a suo completo rischio.

L'importo stimato della concessione è dato dall'incasso delle rette come fissate dal Comune con D.G.C. n. 100 dell'8.6.2017 e dal contributo comunale, come da Piano Economico e Finanziario, con ipotesi di frequenza di 28 utenti x 12 mesi x la retta media mensile a bambino relativa alla fascia di orario prolungato (7:30-16:00).

Nella stima del valore della concessione sono stati esclusi i ricavi derivanti dal servizio mensa, che vengono corrisposti direttamente al Comune che fornisce il servizio mensa.

## Art. 5 ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

La capacità ricettiva del nido è di 28 posti, nel rispetto della normativa regionale vigente, incrementabile del 15%.

L'orario giornaliero di funzionamento del Nido è dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7:30 alle 16:00.

In questo arco di tempo, la permanenza dei bambini al Nido può variare secondo la fascia oraria prescelta dal genitore al momento della presentazione della domanda di ammissione al servizio e precisamente: dalle ore 7:30 alle ore 16:00 (orario completo), dalle ore 7:30 alle ore 14:00 (orario ridotto) e dalle ore 7:30 alle ore 12:00.

Previa verifica dei bisogni dell'utenza effettiva e/o potenziale e solo in funzione di progettualità specifiche legate a risorse finalizzate all'ampliamento dell'offerta educativa l'Ente Appaltante potrà modificare l'orario di apertura del nido ed in particolare ampliare l'orario di uscita fino alle 17:00 o fino alle 18:00. Ed invero le fasce orarie fino alle 17:00 e fino alle 18:00 di cui alla DGC n. 100 dell'8.6.2017 vengono determinate in funzione della possibile attivazione per progetti specifici legati a

Data

Timbro e firma legale Rappresentante per accettazione





# COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

risorse finalizzate all'ampliamento dell'offerta educativa e che pertanto i progetti dovranno eventualmente essere fatti oggetto di specifico provvedimento di attivazione. Nel caso in cui l'Amministrazione assuma di attivare e/o proseguire in specifici progetti di ampliamento dell'offerta formativa con estensione dell'orario fino alle 17.00 o fino alle 18:00 il concessionario si obbliga a prestare il servizio alla quota oraria che verrà offerta in sede di gara da applicarsi in funzione del numero dei bambini che aderiscono al progetto e perciò degli operatori necessari (quota oraria per numero di operatori). L'importo della quota oraria farà carico sulla quota integrativa della retta versata dagli utenti per la fascia oraria 7:30 – 17:00 o 7:30 – 18:00 (rispettivamente differenza della retta 7:30 – 16:00 e quella 7:30 – 17:00 e della retta 7:30 – 16:00 e quella 7:30 – 18:00 e per la restante parte della quota oraria farà carico sulle specifiche risorse che di volta in volta verranno messe in campo in relazione agli specifici progetti di attivazione.

A tale proposito si da atto che con DGC n. 54 del 30.3.2017 - in riferimento ai criteri di attuazione e alle risorse finanziarie di cui alla D.G.R. n. 1243 del 3.11.2016 "Programma attuativo del D.P.C.M. 7 agosto 2015, recante riparto di una quota del fondo di cui all'art. 1, comma 131 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) per il rilancio del Piano per lo sviluppo del Sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia." Criteri di attuazione del programma - è stato attivato l'intervento di estensione del servizio di nido mediante prolungamento dell'orario di apertura per un'ora rispetto al funzionamento giornaliero dalle 7:30 alle 16:00 come sopra indicato e perciò fino alle ore 17:00 con la precisazione che il che il progetto di prolungamento dell'orario di apertura per un'ora rispetto all'attuale organizzazione e perciò fino alle ore 17:00 sarà attivato solo in funzione e nel limite delle risorse assegnate dalla Regione dell'Umbria in seno al programma attuativo di cui alla D.G.R. n. 1243 del 3.11.2016;

In funzione dell'orario di apertura del nido è comunque fatto salvo il periodo di permanenza dei bambini presso il servizio che, previamente concordato con la famiglia, non può superare le dieci ore giornaliere. L'apertura del servizio è programmata nel periodo agosto/luglio. È prevista la chiusura dell'Asilo Nido per festività civili, religiose e Santo Patrono e, a scelta del gestore, per due settimane nel mese di agosto.

Nell'ipotesi di inserimento di minori portatori di handicap, la Ditta Aggiudicataria ha l'obbligo di provvedere ad uniformarsi ai parametri di legge relativi al personale educativo di sostegno.

Al servizio, oggetto del presente appalto, viene riconosciuto il carattere di interesse pubblico. Per nessuna ragione esso potrà essere sospeso o abbandonato.

## Art. 6 . MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'affidamento della gestione del servizio richiede la piena esecuzione delle prestazioni secondo la normativa di settore vigente.

In particolare, da un punto di vista metodologico, si richiedono le seguenti prestazioni :

1. l'elaborazione e la realizzazione di un servizio di nido ed eventuali ulteriori servizi con modelli organizzativi anche sperimentali, il monitoraggio/verifica degli stessi interventi rispetto ai bisogni territoriali e alle problematiche relative all'infanzia senza esclusione di soggetti svantaggiati;
2. l'elaborazione e la realizzazione di una Programmazione educativa degli interventi come strumento operativo annuale calibrato e aggiornato, nei termini di flessibilità organizzativa e nella proposta socio-educativa, sui bisogni rilevati senza esclusione di soggetti svantaggiati ;
3. l'elaborazione di un Piano di attività finalizzato a sviluppare sia un lavoro di rete con i Servizi e/o Istituzioni territoriali diretti alle stesse categorie di utenza sia la partecipazione e il coinvolgimento delle famiglie nell'adozione delle scelte educative del nido e nella verifica qualitativa della loro attuazione ;

Data

Timbro e firma legale Rappresentante per accettazione





# COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

4. l'elaborazione e la realizzazione di attività di monitoraggio e verifica come parte delle progettualità sopraindicate con indicazioni sulle modalità di rilevazione sistematica delle informazioni e dei dati necessari alla valutazione dei risultati e/o alla rimodulazione degli interventi per il servizio concordandolo con il Comune. Le attività di monitoraggio della qualità del servizio, secondo indicatori e strumenti definiti dalla Regione Umbria, saranno concordate e programmate con incontri periodici tra le specifiche funzioni di coordinamento individuate rispettivamente dal soggetto gestore e dal Comune.

La gestione del servizio oggetto della concessione richiede inoltre le seguenti professionalità:

**a) Personale educativo** con competenze di educatore professionale in possesso di titoli di studio e/o esperienze professionali e formative previste dalla normativa regionale di settore. Il personale impiegato nelle diverse tipologie di servizio deve essere funzionale a garantire la gestione di contesti educativi complessi fondati sulla relazione adulto/bambino oltre a possedere competenze professionali in materia di osservazione, ascolto, accoglienza, progettazione e documentazione del Progetto educativo del Servizio assegnato. In particolare, nell'ambito dei diversi contesti educativi, devono essere garantite le seguenti prestazioni:

- attività educative organizzate sia in un piccolo che in un grande gruppo e/o individualizzate per promuovere l'identità, autonomia e competenza secondo lo sviluppo evolutivo degli utenti del Servizio;
- attività finalizzate alla informazione, partecipazione e coinvolgimento delle famiglie nell'adozione delle scelte educative e nella verifica della loro attuazione;
- documentazione delle attività del Servizio;
- produzione di relazioni di verifica, con periodicità (e comunque ogniqualvolta dovesse presentarsi la necessità) sull'andamento del servizio assegnato, con elementi di valutazione sul lavoro svolto rispetto agli obiettivi;

Inoltre il personale educativo, dovrà:

- gestire gli interventi in maniera unitaria e collegiale utilizzando metodologie di lavoro di gruppo;
- assicurare, di regola, il criterio di continuità prevedendo, nello stesso servizio la presenza dello stesso educatore in maniera stabile e continuativa;
- garantire continuativamente il rapporto numerico minimo educatore/bambino indicato nelle diverse tipologie di servizio dalla normativa e dalle disposizioni emanate in materia di gestione del servizio di nido. Pertanto il concessionario ha l'obbligo di garantire la copertura delle assenze e di sostituire il personale, per qualsiasi assenza dal servizio, con figure di identica qualifica e profilo professionale ogni qualvolta venga compromesso tale rapporto.

**b) Personale ausiliario** Tale figura professionale, con compiti relativi alla pulizia, riordino degli ambienti, predisposizione e distribuzione pasti, collabora con il personale educativo alla realizzazione delle finalità del Servizio per tutte le operazioni assistenziali e logistiche e di supporto alle mansioni educative proprie degli educatori.

**c) Il Concessionario** designa un proprio rappresentante con funzioni di coordinamento e supervisione del progetto pedagogico educativo, il cui nominativo dovrà essere comunicato al Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Montefalco.

## Servizio mensa

Il servizio di preparazione dei pasti viene gestito direttamente dal Comune, mediante proprio personale c/o il centro di cottura sito nell'immediata adiacenza al nido, al piano terra della Scuola materna Quadrumani, per tutto il periodo corrispondente al funzionamento della mensa scolastica per la scuola materna; per il periodo eccedente quello di funzionamento della mensa scolastica per la scuola materna

Data

Timbro e firma legale Rappresentante per accettazione





# COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

-----

il gestore dovrà provvedere alla gestione del servizio di mensa per il quale il Comune mette a disposizione il centro di cottura comunale di cui sopra, previa determinazione del costo del pasto che farà carico sugli utenti.

## **Attività di pulizia**

Il concessionario si fa carico di tutte le attività di pulizia e sanificazione giornaliera e periodica, anche del giardino ed aree esterne, assicurando standard qualitativi adatti alla tipologia dei locali e degli arredi. Gli orari di svolgimento delle operazioni di pulizia, l'articolazione delle pulizie ordinarie, periodiche e le eventuali pulizie straordinarie deve coordinarsi con lo svolgimento dell'attività.

La pulizia dei locali deve essere eseguita a regola d'arte con la massima cura e diligenza nel rispetto delle norme igieniche e con tutte le cautele atte ad evitare ogni eventuale danno ai locali, ai mobili ed arredi.

I prodotti usati devono essere di prima qualità, di facile uso, di odore non sgradevole, ad azione rapida, senza possibilità di alterare i materiali con cui vengono a contatto, atti a garantire il pieno rispetto delle norme igieniche e la salvaguardia delle persone e degli ambienti.

Il concessionario dovrà farsi carico anche di eventuali interventi di disinfezione e disinfestazione che si rendessero necessari.

## **Manutenzione ordinaria**

Il concessionario si impegna a provvedere alla manutenzione ordinaria dell'immobile e degli impianti, effettuando gli interventi necessari con particolare attenzione al mantenimento dello stato di sicurezza per chi vi accede. In particolare provvede a:

- attività di manutenzione dell'immobile e di quanto in esso contenuto come risultante dal verbale di consegna (mobili, suppellettili, ausili) e alla loro eventuale sostituzione in caso di grave deterioramento;
- controllo e manutenzione ordinaria dell'impianto idrico-sanitario- fognature e scarichi – impianto elettrico, pareti e soffitti: intonaci, tinteggi, vernici e pareti – serramenti e infissi attivando per quanto riguarda l'impianto di riscaldamento tutte le procedure e controlli periodici previsti dalla vigente normativa;

- manutenzione ordinaria del giardino e dei giochi per bambini ivi presenti effettuando gli interventi necessari per la fruibilità dello spazio con particolare attenzione al mantenimento dello stato di sicurezza per chi vi accede.

Restano a carico del concessionario tutti i costi della custodia e della manutenzione ordinaria dei locali e dei beni anzidetti ed il ripristino dei danni eventualmente causati durante la concessione.

Il concessionario è tenuto ad effettuare tutte le forniture strumentali, connesse o complementari alle prestazioni oggetto del contratto, quantunque non indicate nel presente capitolato, restando per esse compensate con il corrispettivo convenuto senza che per ciò possa pretendere alcun genere di rimborso, compenso o indennizzo.

Il rapporto numerico tra educatori e bambini iscritti e tra personale ausiliario e bambini iscritti deve essere conforme a quanto previsto dalla normativa regionale e comunale vigente.

## **Art. 7 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

Sono a carico del concessionario:

- ogni onere occorrente per l'espletamento del servizio di cui al presente capitolato, ivi inclusi gli emolumenti al personale, gli oneri assicurativi e previdenziali infortunistici, i costi di gestione, materiali

Data

Timbro e firma legale Rappresentante per accettazione





# COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

-----

di consumo, mezzi, attrezzi e strumenti necessari ed ogni altro onere e responsabilità di qualsiasi tipo e natura, compresa la sostituzione del personale assente per congedo ordinario e/o straordinario ;

- ogni onere e responsabilità derivante dalla gestione del servizio sotto il profilo giuridico, economico, igienico-sanitario, organizzativo con conseguente obbligo a sollevare il Comune da qualsiasi azione, pretesa che possa derivargli da terzi;

- nominare il responsabile ai sensi del D. Lgs 81/2003 e successive modificazioni e dovrà indicare il nominativo del RSPP nonché il Responsabile HACCP ai sensi del D.Lgs. n. 155/1997 oltre che adottare il manuale di autocontrollo (HACCP) relativo al servizio di Asilo Nido

- impegnarsi a nominare ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 un proprio responsabile il quale è tenuto al rispetto delle norme in merito al trattamento dei dati;

- tutte le spese , imposte e tasse, nessuna eccettuata, conseguenti la gara e la stipula del contratto di concessione, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione nonché quelle relative al deposito di cauzione e alla stipula di contratti assicurativi;

- produrre quietanze di avvenuto pagamento del premio assicurativo

- la gestione complessiva del nido, compresa la riscossione diretta delle rette, come determinate con D.G.C. n. 93 del 5.6.2013 relative alla frequenza;

- ricevimento e istruttoria delle domande di accesso e ammissione dei bambini all'asilo nido con l'obbligo di verifica di tutti i requisiti e le condizioni di ammissione rese obbligatorie da disposizioni normative per la frequenza di tali strutture comprese anche quelle di carattere sanitario;

- garantire la continuità nel servizio degli operatori assegnati, allo scopo di evitare interruzioni deleterie nel rapporto educativo-affettivo con i bambini; il personale educativo, al fine di garantire la continuità, non deve normalmente essere sostituito per tutta la durata della convenzione; eventuali sostituzioni provvisorie o definitive sono consentite a seguito di cessazione del rapporto di lavoro o per evenienze contingenti o straordinarie che dovranno essere comunicate al Responsabile Area Amministrativa del Comune di Montefalco;

- si impegna a utilizzare per l'espletamento dei servizi personale in possesso dei requisiti di cui alla L.R. 30/2005, del Regolamento 13/2006 e dal Piano per i servizi socio educativi ;

- l'acquisto del materiale di cancelleria, ludico e educativo/didattico funzionale all'attività ordinaria e specifica dello standard organizzativo di ogni tipologia di Servizio nel rispetto dei parametri qualitativi dettati dalla normativa vigente.

- l'acquisto di tutti i materiali di consumo necessari, le suppellettili, biancheria, attrezzature e materiali di pulizia ed igienico sanitari e quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio non incluso nel verbale di consegna;

- fornire prodotti parafarmaceutici ed igienici (termometro, cerotti, disinfettante, pannolini, salviettine, detersivi, guanti, biberon, ciucci, tettarelle e disinfettante adatto, ecc.) per i bambini e per il personale operante;

- la registrazione giornaliera delle presenze dei bambini iscritti e frequentanti;

- pulizia e lavaggio ordinario e straordinario di pavimenti, pareti, superfici vetrate, infissi, arredi, servizi igienici, suppellettili e materiale didattico.

Il concessionario dovrà osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo di durata del contratto, comprese le ordinanze e Regolamenti del Comune di Montefalco.

Data

Timbro e firma legale Rappresentante per accettazione





# COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

-----

Per tutta la durata del contratto, il concessionario dovrà rispettare anche ogni prescrizione relativa alla sicurezza contro gli incendi (con particolare riferimento alle disposizioni fissate dal Decreto del Ministero degli Interni del 10/03/98 -).

Al termine del contratto il concessionario dovrà riconsegnare all'Amministrazione comunale l'immobile, e quanto in esso contenuto, nelle medesime condizioni, risultanti dal verbale di consegna iniziale, salvi l'ordinario deterioramento derivante dall'uso e le addizioni effettuate durante il periodo di gestione contrattuale, che rimarranno in proprietà del Comune.

## Utenze, imposte e tasse

Nel periodo di consegna della struttura saranno a carico del Concessionario i consumi di energia elettrica, gas, riscaldamento, acqua. A tale proposito, considerato che la struttura del nido è annessa alla struttura della scuola materna e attesa l'impossibilità di separare gli impianti ai fini della verifica dei rispettivi consumi, il concessionario rimborserà a titolo forfettario al Comune la somma di € 3.000,00 annui per le utenze sopra indicate entro il 31 luglio di ogni anno.

Sono a carico del concessionario tutte le spese relative alle imposte e tasse, compresa la TIA connesse alla concessione.

Tutti i materiali forniti devono rispettare la normativa vigente e sono a totale carico e spese della Ditta Aggiudicataria, che si impegna a non produrre inconvenienti nelle forniture che possano compromettere il servizio.

## Art. 8 MODALITA' DI PAGAMENTO

Le rette degli utenti saranno incamerate direttamente dal concessionario.

Il contributo comunale da corrispondere al concessionario verrà valutato su base mensile in funzione dei bambini iscritti e frequentanti in misura del contributo comunale mensile per bambino che si determinerà in esito alla gara e risultante dal relativo piano economico e finanziario.

Il Comune di Montefalco provvederà a liquidare il contributo comunale in due rate rispettivamente: - entro il mese di marzo per il periodo agosto – gennaio tenuto conto, mese per mese, dei bambini iscritti e frequentanti;

- entro il mese di ottobre per il periodo febbraio – luglio tenuto conto, mese per mese, dei bambini iscritti e frequentanti;

La liquidazione del contributo comunale avverrà previa verifica della regolarità contributiva e previdenziale (DURC).

Nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente, l'Amministrazione comunale si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione l'Amministrazione comunale potrà applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, la prestazione del servizio potrà essere sospesa dal concessionario; qualora quest'ultimo si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicare con raccomandata A/R da parte dell'Amministrazione comunale.

## Art. 9 – NORME SULLA SICUREZZA

Data

Timbro e firma legale Rappresentante per accettazione







# COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

Il concessionario ha l'obbligo di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, attenendosi a quanto previsto dalla normativa in materia di "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.). Ai fini del presente contratto il datore di lavoro è individuato nel legale rappresentante dell'impresa concessionaria.

Il concessionario deve predisporre il documento di valutazione dei rischi per le attività da svolgere, secondo le indicazioni dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008.

Il concessionario dovrà quindi provvedere alla totalità degli adempimenti connessi al Documento Unico sulla Sicurezza /valutazione dei rischi (analisi del rischio, valutazione del rischio, programmazione interventi, misure da adottare e tutti gli adempimenti relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro derivanti da enti di vigilanza e da normative, quali estintori, segnaletica per le vie di fuga ed ogni altro adempimento necessario). Considerato che il contratto riguarda attività esercitate in regime di "concessione" gli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 sono in capo al concessionario.

Il concessionario dovrà svolgere il ruolo di coordinatore generale dell'intero complesso per tutti gli aspetti della sicurezza.

Il concessionario deve altresì garantire la "gestione delle emergenze" ai sensi degli artt. da 43 a 46 del D.Lgs. n. 81/2008, predisponendo apposito "Piano di emergenza". Dovranno essere designati gli addetti al primo soccorso e antincendio, che devono essere presenti in numero adeguato durante lo svolgimento del servizio. Tra questi sarà nominato un responsabile della sicurezza. I nominativi degli addetti e del responsabile, con attestazione dell'avvenuta formazione, devono essere forniti al Comune, prima della stipulazione del contratto.

Nel corso della gestione, per garantire un elevato standard di sicurezza, il concessionario deve reperire ogni informazione preventiva atta a mettere in atto e prevedere tutte le precauzioni e i presidi necessari a diminuire situazioni di pericolo.

## **Art. 10 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO**

Il concessionario dovrà trasmettere, prima dell'avvio della concessione, l'elenco nominativo degli operatori che verranno impiegati e le relative qualifiche.

Il concessionario dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, (e se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci – lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto della concessione,) tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.

Il concessionario dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti, e se costituita in forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell'esecuzione dei lavori oggetto della concessione, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori della impresa affidataria. L'Amministrazione si riserva la facoltà in corso di contratto di richiedere il D.U.R.C. Tutto il personale adibito ai servizi in concessione è sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità del concessionario. Lo stesso personale dovrà essere idoneo a svolgere le prestazioni di servizio secondo quanto prescritto dalla normativa in materia e quanto descritto nel Progetto gestionale presentato in sede di gara.

Il concessionario dovrà esibire ad ogni richiesta del Committente il libro di matricola, il libro di paga ed il registro infortuni previsto dalle vigenti norme.

Data

Timbro e firma legale Rappresentante per accettazione





# COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

E' fatto obbligo al Concessionario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di "miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori" di cui al D.lg. 81/ 2008 e delle altre leggi inerenti l'igiene e la sicurezza sul lavoro.

Sono pertanto a carico del concessionario, quale datore di lavoro, tutti gli oneri, obblighi e adempimenti diretti ed indiretti riconducibili alle norme in materia di sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008 con esonero del Comune di Montefalco da ogni e qualsiasi responsabilità.

Sono, inoltre, a carico del Concessionario la predisposizione, aggiornamento, verifica ed attuazione del documento valutazione rischi (D.V.R.) ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Il concessionario dovrà comunicare, in sede di sottoscrizione del contratto, il nominativo del Responsabile Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Tutto il personale adibito al servizio deve essere fisicamente idoneo, professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sia in campo professionale che sulle norme di sicurezza e prevenzione in ottemperanza alle leggi vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

## Art. 11 – ONERI A CARICO DEL COMUNE

L'Amministrazione Comunale mantiene le proprie funzioni di indirizzo e di vigilanza al fine di valutare la coerenza degli interventi con il capitolato speciale e al progetto gestionale presentato in sede di gara ed al fine di verificare l'attuazione dei programmi personalizzati e delle attività integrate. A tal fine l'Amministrazione comunale provvederà ad una valutazione periodica dell'attività svolta con specifico riferimento agli "Obblighi, responsabilità ed oneri a carico dell'Aggiudicatario" e in base ad incontri periodici da concordarsi.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di procedere con proprio personale o avvalendosi della collaborazione di soggetti terzi (es. Azienda ASL, Tecnici, ecc. ) al controllo periodico, e senza preavviso, della qualità e quantità del servizio reso. L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre la facoltà di effettuare controlli e verifiche anche sullo stato d'uso e mantenimento dei locali e del relativo arredamento. Resta a carico del Comune di Montefalco la manutenzione straordinaria dell'immobile.

## Art. 12- SCIOPERO E INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Poiché le funzioni inerenti i servizi richiesti sono classificate tra i servizi pubblici essenziali, ai sensi della legislazione vigente, la Ditta Aggiudicataria si impegna ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolano la materia

In caso di sciopero del personale del Concessionario o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento dei servizi, il Comune dovrà essere avvisato con un anticipo di almeno 48 ore. Il servizio dovrà comunque essere garantito in ogni suo singolo sotto servizio. In questo caso potranno essere concordate con il coordinatore responsabile, in via straordinaria particolari modalità gestionali e organizzative. Il concessionario si impegna inoltre ad accettare le norme vigenti per il funzionamento dei servizi essenziali e a garantire i servizi nella misura ivi prevista.

## Art. 13 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza nello svolgimento delle prestazioni oggetto della concessione e si impegna a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi altra

Data

Timbro e firma legale Rappresentante per accettazione





# COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

-----

forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

I dati inerenti i soggetti fruitori del servizio oggetto del presente capitolato sono individuati come "dati personali e sensibili, ai sensi del D.Lgs.196 del 30.06.2003 e sono pertanto soggetti alla disciplina di tutela definita dallo stesso decreto per cui il gestore per il loro trattamento dovrà porre in essere tutte le misure di sicurezza previste dal citato decreto.

I dati comunicati di cui il gestore viene a conoscenza non potranno essere usati che per le finalità di gestione del servizio.

In relazione al trattamento dei dati personali dei soggetti utenti del servizio il concessionario adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

E' fatto assoluto divieto al concessionario di comunicare i dati personali e sensibili gestiti in relazione al servizio ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatto salvo quando tale comunicazione sia prevista sulla base di norme di legge o di regolamento per adempimenti obbligatori (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie in caso di incidenti o infortuni, ecc.).

Qualora i dati personali, anche sensibili, inerenti i soggetti utenti del servizio, siano conferiti direttamente dagli stessi al concessionario, questo si impegna a soddisfare gli adempimenti previsti dagli artt.13, 23, 24, 17 e 20 del D.Lgs.196 /2003;

Il concessionario si impegna a rendere noto entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto, il Titolare ed il Responsabile dei trattamenti dei dati in relazione alla propria attività ed alla propria struttura organizzativa e l'eventuale Responsabile per il trattamento dei dati inerenti lo sviluppo del contratto.

Il concessionario è nominato responsabile del trattamento e deve assicurare l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che il concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

Il concessionario si impegna altresì ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D. Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza.

## ART. 14 –CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto a terzi. Eventuali vicende soggettive del concessionario saranno disciplinate secondo legge.

Trattandosi di particolare servizio rivolto a minori non è consentita la sub-concessione dello svolgimento della attività, ad eccezione delle seguenti prestazioni specialistiche o accessorie:

- manutenzione ordinaria della struttura gestita;
- manutenzione delle attrezzature;
- servizio di mensa nei termini di gestione del servizio sopra indicati;
- servizio di lavanderia e pulizie straordinarie .

In caso di sub-concessione nei limiti di cui sopra resta comunque il concessionario l'unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione comunale dell'andamento complessivo dell'intera concessione e con esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione stessa in ordine ai rapporti contrattuali che il concessionario stipuli con terzi.

Data

Timbro e firma legale Rappresentante per accettazione





# COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

Il Concessionario deve altresì garantire che le imprese affidatarie assolvano nei confronti del proprio personale dipendente gli obblighi di cui all'art.9.

Il Concessionario deve garantire altresì il rispetto delle regole di comportamento e decoro previste dal presente capitolato anche da parte del personale di altre imprese eventualmente presenti nella struttura.

Qualora il concessionario intenda sub-concedere a terzi tutte o alcune delle prestazioni sopra elencate è tenuto a comunicare al Comune, prima dell'inizio della prestazione ceduta, i nominativi delle ditte incaricate.

## Art. 15 – RICHIAMI E DIFFIDE IN CORSO DI ESECUZIONE

Nel caso il concessionario durante l'esecuzione del servizio dia motivi a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetto a diffida e/o a richiami. Nell'ipotesi in cui siano state comminate due o più diffide o richiami e il concessionario continui nelle negligenze ed inadempienze, il Comune di Montefalco si riserva di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 14.

## ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le parti convengono che, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi del 1456 Codice civile le seguenti fattispecie

- a) Frode, grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- b) Perdita da parte del concessionario dei requisiti per l'esecuzione del servizio quali il fallimento, il concordato preventivo, lo stato di liquidazione coatta o procedimenti avviati per la dichiarazione di una di tali situazioni, la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che impediscono la capacità a contrattare con la P.A.
- c) cessione totale o parziale del contratto;
- d) inosservanza delle norme di legge relative alla sicurezza e di ogni altra norma relativa ai rapporti con il personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali, nonché di quanto previsto a proposito nel capitolato;
- e) uso diverso dei locali rispetto a quanto stabilito nel capitolato;
- f) gravi danni prodotti a impianti e attrezzature di proprietà del Comune.
- g) non ottemperanza alle prescrizioni dell'Amministrazione Comunale in conseguenza dei rilievi effettuati dai soggetti incaricati;
- h) interruzione non motivata del servizio;
- i) impiego di personale in numero o con qualifiche non sufficienti a garantire il rapporto numerico educatore/bambini;
- j) grave e ripetuta inosservanza delle norme igienico sanitarie.

In ogni caso il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione al concessionario da parte dell'Amministrazione comunale con lettera raccomandata A/R. La risoluzione del contratto non pregiudica, da parte dell'amministrazione comunale, il diritto di risarcimento per i danni subiti.

In caso di risoluzione del contratto il Comune affiderà il servizio a terzi per il periodo di tempo occorrente per procedere a nuovo affidamento del servizio, attribuendone i costi maggiori al concessionario sempre salvo l'eventuale maggiore danno. Il Comune in caso di risoluzione del contratto, potrà anche rivalersi sul deposito cauzionale prestato per:

Data

Timbro e firma legale Rappresentante per accettazione





# COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

- far fronte alle spese conseguenti al ricorso a terzi soggetti, necessario per limitare gli effetti dell'inadempimento ed impedire l'interruzione del servizio;
- coprire le spese di indizione di una nuova gara per il nuovo affidamento del servizio.

## Art. 17 – GARANZIE

Ai sensi dell'art 93 del D.Lgs. 50/2016 ai fini della partecipazione alla gara è richiesta garanzia fideiussoria pari al 2% dell'importo complessivo stimato della concessione da costituirsi con le forme e modalità tutte stabilite nel medesimo articolo e nel rispetto di tutti i requisiti chiesti da parte dei soggetti che rilasciano la garanzia fideiussoria.

A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato, il concessionario sarà obbligato a costituire una garanzia fideiussoria secondo le forme e modalità tutte stabilite l'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale presunto al netto dell'IVA se dovuta, salva la riduzione del 50% secondo il combinato disposto degli artt. 93, comma 7 e 103, comma 1 del medesimo D.Lgs..

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze

La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:

- a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell'Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima;
- b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c..
- c) che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione
- d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 c.c. (NB avendo sopra evidenziato che le modalità sono quelle della norma non so se riportare questo elenco)

La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dal concessionario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali: l'Amministrazione avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria, oltre che sui corrispettivi mensilmente fatturati, per l'applicazione delle stesse. La garanzia, in ogni caso, verrà escussa solo quando l'ammontare delle penalità non risulti coperto dai corrispettivi mensili.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, il concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione, della cauzione provvisoria. L'appalto sarà di conseguenza aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

## ART. 18 - ACCERTAMENTO DANNI E ASSICURAZIONI

Sono a carico del concessionario tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle strutture, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione delle attività oggetto di concessione.

Data

Timbro e firma legale Rappresentante per accettazione





# COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico del concessionario, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa. Il concessionario dovrà inoltre tenere indenne il Comune di Montefalco da ogni e qualsiasi responsabilità per danni cagionati a terzi e agli utenti del servizio che possano derivare in occasione e/o in conseguenza dell'espletamento dei servizi. Sarà altresì responsabile nei confronti del Comune di Montefalco per danni causati alle strutture e arredi in dotazione.

A tale riguardo il concessionario si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante e connessa alla presente concessione e si obbliga a stipulare con primario assicuratore e a mantenere in vigore per tutta la durata della concessione, suoi rinnovi e proroghe, un'adeguata copertura assicurativa contro i rischi di:

- **Responsabilità Civile verso Terzi (RCT):** per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune ed i bambini utenti del servizio nonché gli adulti accompagnatori) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e/o complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00= per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- preparazione somministrazione di cibi e bevande;
- conduzione dei locali, strutture e beni consegnati;
- committenza di lavori e servizi;
- organizzazione di manifestazioni;
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni a cose di terzi da incendio;
- danni arrecati ai locali, strutture e beni consegnati, anche per fatto dei beneficiari del servizio;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il Concessionario, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo;
- danni arrecati a terzi (inclusi il Comune e i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con il Concessionario - che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;

In caso di attività in essi svolte da terzi, anche solo temporaneamente, il Concessionario si impegna a richiedere a tali terzi di provvedere alla stipula di copertura RCT avente requisiti analoghi a quelli di cui sopra.

- **Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO):** per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il Concessionario si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e/o complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00 per sinistro e Euro 1.500.000,00 per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL".

Data

Timbro e firma legale Rappresentante per accettazione





# COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

- **Responsabilità Civile Prodotti (RCP):** per danni arrecati a terzi dai prodotti (anche se fabbricati da terzi) utilizzati per la preparazione dei pasti, con massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00.

- **Incendio e rischi accessori per danni arrecati ai locali, strutture, mobili e altri beni dati in concessione dal Comune:** mediante garanzia “Rischio Locativo”, per un massimale di € 150.000,00 per la struttura e per un massimale, con la clausola “valore a nuovo”, di € 50.000,00 per il contenuto.

L’operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l’eventuale inesistenza o inoperatività di polizze RCT o RC Prodotti dei fabbricanti o dei fornitori dei prodotti utilizzati per la preparazione dei pasti e/o l’eventuale approvazione espressa del Comune sull’assicuratore prescelto dal Concessionario - che invierà copia delle polizze al Comune - non esonerano il Concessionario stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti, né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative.

L’Amministrazione sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dal Concessionario.

Copia di tutte le polizze richieste e delle eventuali, successive variazioni o appendici, dovrà essere trasmessa al Comune di Montefalco, prima dell’inizio del servizio.

## ART. 19 – CONTRATTO

Prima della stipula del contratto il concessionario deve presentare le cauzioni e polizze richieste.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa con spese a carico del concessionario. Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, nessuna esclusa, come pure tutte le imposte saranno a carico del concessionario.

## Art. 20 – VALIDITA’ DELL’OFFERTA. EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO

L’offerta vincola immediatamente l’impresa aggiudicataria per 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione dell’offerta stessa ed è irrevocabile fino nei termini di cui all’art. 32 comma 6 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell’ art. 32, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di ordinare, in casi di urgenza, l’esecuzione anticipata del contratto, in tutto o in parte, all’Impresa aggiudicataria della concessione, che dovrà dare immediato corso alla stessa, attenendosi alle indicazioni fornite nella comunicazione di aggiudicazione. In caso di mancata efficacia del contratto il concessionario avrà diritto soltanto al pagamento dei servizi prestati, valutati secondo i prezzi riportati nell’offerta.

## Art. 21 OBBLIGHI DEL GESTORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

La società affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. La società affidataria si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Perugia della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.” Il mancato utilizzo per parte del gestore del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nei termini e per gli effetti di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 costituisce causa di risoluzione del contratto.

## Art. 22 – CONTROVERSIE

Data

Timbro e firma legale Rappresentante per accettazione





# COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

-----

Qualunque contestazione o vertenza che dovesse insorgere fra le parti sulla interpretazione o esecuzione del contratto, sarà definita dal Giudice Ordinario. Foro competente Spoleto. E' esclusa la competenza arbitrale.

## Art. 23 - RIFERIMENTI AD ALTRE NORME

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si farà riferimento alle disposizioni normative vigenti in materia.

## Art. 24 SPESE

Il contratto sarà soggetto a registrazione a tassa fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/86. Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto, sia contrattuali sia fiscali, sono e saranno a carico del Concessionario.

Data

Timbro e firma legale Rappresentante per accettazione

Piazza del Comune - 06036 Montefalco (PG)  
Tel. 0742.616127- Fax. 0742.379852  
C.F. e P. IVA 00450630546  
e-mail: XXXXXXXXX@comunemontefalco.it  
www.comune.montefalco.pg.it

